

ALLEGATO 4.2

Fac-simile convenzione per la sistemazione della popolazione dell'area

.....colpita dall'evento sismico del

L'anno.....il giorno.....del mese di
davanti al sottoscritto Dott. Ufficiale Rogante in
....., omessa l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle
parti tra loro d'accordo e con il mio consenso, sono convenuti negli uffici
del.....

TRA

Il Comune dirappresentato da in prosieguo
denominato Amministrazione

ED

Il sig.nato a..... il
..... domiciliato inVia titolare
dell'esercizio alberghieroin prosieguo
denominato albergatore.

PREMESSO

- che a seguito dell'evento sismico del che ha colpito la regione
..... si rende necessario provvedere, nell'ambito delle doverose
iniziative di competenza del Comune di assistenza alla popolazione,
all'urgente sistemazione della medesima priva di alloggio;

- che a tale scopo si rende necessario utilizzare delle strutture alberghiere;
- che è stato redatto un verbale tra un tecnico dell'ufficio comunale e l'albergatore , attestante lo stato dell'immobile, la consistenza dei beni mobili ed il loro stato, nonché la dotazione di attrezzature a norma di legge e funzionanti;
- che il sig.....proprietario/gestore dell'Albergo.....è disposto a stabilire, sulla base della presente convenzione, le modalità e le condizioni per assicurare la sistemazione temporanea alle popolazioni interessate;
- che le tariffe ufficiali che si allegano al presente atto sono state scontate nella misura del%.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Le persone da sistemare nella struttura sono n..... di cui all'unito elenco che viene allegato alla presente.

Tale elenco verrà aggiornato in aumento o in diminuzione con l'istituzione a cura dell'albergatore di apposito registro di verifica presenze di cui all'art. 9.

In qualsiasi momento, potrà essere disposto il trasferimento da parte del Comune delle persone ospitate anche in altra struttura alberghiera senza che ciò determini

il riconoscimento di alcun ulteriore compenso o indennizzo all'albergatore.

Art. 3

L'albergatore accetta di alloggiare le persone indicate all'articolo 2 nel proprio esercizio.

L'albergatore è tenuto a garantire un'adeguata e conveniente sistemazione nelle camere dell'albergo con i relativi servizi igienico-sanitari e, inoltre, nel rispetto di tutte le norme legislative regolamentari vigenti, si obbliga a garantire le seguenti ulteriori prestazioni:

- a) fornitura della biancheria da letto e da bagno per ciascuna persona alloggiata che settimanalmente dovrà venire sostituita con altra pulita e stirata;
- b) riscaldamento, nella stagione invernale sino al mantenimento di una temperatura interna costante di almeno 18 gradi centigradi, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4

L'albergatore, in aggiunta alle prestazioni indicate all'articolo precedente, è tenuto alle seguenti ulteriori prestazioni:

- a) la mattina è tenuto a somministrare il caffè o il the ed 1/4 di latte a seconda delle richieste;
- b) il pranzo sarà costituito da.....
- c) la cena sarà costituita da.....

Il pranzo e la cena indicati ai punti b) e c) debbono integrarsi con la somministrazione di pane (grammi 400 a testa nel corso della giornata) e acqua.

Art. 5

A fronte delle prestazioni di cui agli articoli 3 e 4, all'albergatore, in relazione alla categoria del proprio esercizio, verrà corrisposto il prezzo forfettario giornaliero per ciascuna stanza a due letti pari da €.

In caso di richiesta del capo famiglia, l'albergatore, ove l'ampiezza della camera lo consenta, può sistemare letti aggiuntivi.

Per i letti aggiuntivi viene applicata la riduzione del 40% al prezzo pro-capite delle camere a due letti.

L'albergatore contraente, per la sistemazione della popolazione senzatetto, accetta il prezzo forfettario suindicato corrispondente alla categoria del proprio esercizio alberghiero.

Art. 6

I prezzi indicati nei precedenti articoli si applicano dalla data in cui ha avuto inizio la sistemazione dei terremotati e sono fissi per la durata di un anno a partire dalla stipula del presente atto.

Trascorso tale periodo di un anno, verrà riconosciuto l'adeguamento ISTAT.

Art. 7

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute, nonché la presenza giornaliera del personale di servizio nell'albergo convenzionato.

In caso di riscontrata inadempienza, si procederà a decurtare la somma corrispondente salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 8

Per il pagamento degli importi dovuti, l'albergatore emetterà regolare fattura mensile sulla base delle presenze effettive dei terremotati in albergo e delle stanze occupate, nonché del numero dei pasti somministrati.

I dati predetti debbono essere desunti da apposito registro da tenersi aggiornato sotto la responsabilità dell'esercizio alberghiero.

La fattura dovrà essere accompagnata dall'elenco delle persone provvisoriamente ospitate in albergo e dovrà indicare le giornate di presenza delle stesse persone, con nome e cognome, numero di stanza e l'importo dovuto ed, in genere, ogni altro elemento richiesto dall'Amministrazione ritenuto utile ai fini del riconoscimento di quanto dovuto.

Art. 9

In qualunque momento l'Amministrazione, anche avvalendosi della forza pubblica, provvederà a tutti gli accertamenti diretti al riscontro della effettiva utilizzazione da parte del beneficiario delle stanze d'albergo assegnate.

Art. 10

La presente convenzione, che obbliga sin d'ora l'albergatore, ha una durata di mesie può essere rinnovata, anche per periodi inferiori con il consenso di entrambe le parti contraenti.

La convenzione potrà essere risolta anticipatamente, con effetto immediato, anche prima della scadenza del predetto termine e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 11

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

LuogoData

L'Amministrazione

L'albergatore